



c/o Municipio - frazione Lassolaz, n° 19 - 11024 PONTEY (AO)
Tel. 0166 / 30131 – fax 0166 / 30317
PARTITA I.V.A 00101160075

I.M.U. ANNO 2016

A norma dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione.

Si intende per abitazione principale l'immobile, iscritto al Catasto Urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate.

Sono equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

L'IMU non si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ai sensi del comma 708 della Legge 147/2013. Inoltre a norma del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 ottobre 2013, n. 124, che ha introdotto il comma 9 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per il calcolo del valore catastale (BASE IMPONIBILE) dei **FABBRICATI** i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale rivalutata fiscalmente (+5%), sono i seguenti:

MOLTIPLICATORI	160	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie C/2, C/6, C/7
	140	Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5
	80	Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
	65	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/5)
	55	Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Con la legge di stabilità 2016 per il Comune di Pontey essendo compreso nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993: sono **CONSIDERATI ESENTI TUTTI I TERRENI**

Il versamento è eseguito sulla base delle seguenti aliquote e detrazioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 07.04.2016:

ALIQUOTE	7,6 per mille	Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati, aree fabbricabili...)
	7,6 per mille	Fabbricati produttivi di categoria D (esclusi D/10)
	7,6 per mille	Unità abitativa concessa in COMODATO D'USO GRATUITO a parenti di I grado in linea retta (figli/genitori – genitori/figli) e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/2 – C/6 – C/7) <u>NOTA BENE: TALE ALIQUOTA E' APPLICABILE SOLO AI SOGGETTI CHE PRESENTINO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' CON MODULISTICA SCARICABILE DAL SITO</u>
	3,0 per mille	Abitazione principale categorie A/1 – A/8 e A/9 e pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate
	Esenti	Fabbricati strumentali all'attività agricola (D/10 e fabbricati con annotazione di ruralità)
DETRAZIONE	€ 200,00	Da applicare sull'abitazione principale e relative pertinenze, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO A GENITORI/FIGLI

Ai sensi dell'art. 13 comma 3 lettera 0a) del DL n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) della legge n. 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la **base imponibile è ridotta del 50%** altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'applicazione di tale agevolazione dovrà essere comunicata al Comune mediante dichiarazione IMU su modello ministeriale.

VERSAMENTI E SCADENZE	ACCONTO Abitazioni principali NON ESENTI (A/1 – A/8 – A/9) Altri fabbricati Aree Fabbricabili Terreni agricoli	Dal 1° al 16 giugno 2016 Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta DA VERSARSI INTERAMENTE AL COMUNE
	ACCONTO Fabbricati produttivi categoria D (esclusi D/10)	Dal 1° al 16 giugno 2016 Acconto pari al 50% dell'imposta dovuta IMU AD ALIQUOTA BASE (7,6 per mille) DA VERSARSI ALLO STATO

MODALITA' DI VERSAMENTO	Mod. F24	Per i versamenti si deve utilizzare il modello F24 disponibile presso gli sportelli bancari o postali.
	Arrotondamento	Sul totale del versamento, si arrotonda per difetto se i decimali sono inferiori a 49 centesimi, per eccesso se i decimali sono uguali o superiori al 50 centesimi. NON SI DA LUOGO A VERSAMENTO SE L'IMPOSTA TOTALE ANNUA DOVUTA RISULTA INFERIORE A € 2,00

Il modello F24 andrà compilato nella SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI con i seguenti codici:

CODICI TRIBUTO PER F24	3912	IMU su abitazione principale e relative pertinenze NON SOSPESE DAL PAGAMENTO (categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze)	COMUNE
	3914	IMU sui terreni agricoli	COMUNE
	3916	IMU sulle aree fabbricabili	COMUNE
	3918	IMU su altri fabbricati	COMUNE
	3925	IMU su immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO	STATO
	3930	IMU su immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D COMUNE	COMUNE

SI PRECISA CHE IN CASO DI RAVVEDIMENTO LE SANZIONI E GLI INTERESSI SONO DA VERSARSI UNITAMENTE ALL'IMPOSTA

Codice ENTE	G860
------------------------	-------------

DICHIARAZIONE	Se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini IMU o della previgente I.C.I. Per i casi in cui permane l'obbligo dichiarativo, il termine per la dichiarazione è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
----------------------	---